



UNIVERSITÀ DI PARMA

IL RETTORE

Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;
 visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;
 richiamato il *“Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca e per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010”*, emanato con REP. DRD. 1073/2021 Prot. 127057 in data 31.05.2021;
 richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 26 ottobre e 28 ottobre 2021, con cui sono state apportate modifiche al comma 3 dell'art. 5 del titolo II del Regolamento sopra citato;
 ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere alla emanazione del predetto Regolamento, nella versione definitiva e coordinata con la citata modifica, così come approvata dai suddetti Organi di Governo di Ateneo

decreta

è emanato il *“Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca e per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010”*, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Avv. Silvana Ablondi
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi



REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7, 8 DELLA LEGGE N. 240/2010 E PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'autocertificazione e la verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori universitari, di seguito denominati docenti, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010;
- b) le modalità procedurali ed i requisiti per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, del D.P.R. n. 232/2011 e dell'art. 1, comma 629 della legge n. 205/2017.

Titolo I

Autocertificazione e verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e della ricerca ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010

Art. 2

Verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca

1. Ciascun docente deve provvedere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla compilazione on-line del "Registro Lezioni" e del "Diario" attraverso il sistema ESSE3, seguendo le indicazioni fornite sulla piattaforma PRO-FORM del sito web istituzionale di Ateneo. Il periodo di riferimento dell'attività didattica è, di regola, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. I documenti devono essere redatti, "chiusi" e firmati digitalmente, seguendo l'iter indicato nella procedura.

Il contenuto del "Registro" e del "Diario" assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato, in ossequio alla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.

2. Richiamato quanto previsto dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai Professori ed ai Ricercatori di



ruolo in attuazione, per questi, dell'art. 6 della legge 240/2010", e fermo restando il principio generale di parità di carico didattico del personale docente di pari qualifica, è ammessa una differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, in relazione alle diverse aree scientifico - disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca. Le proposte, motivate, di differenziazione dei carichi didattici devono essere approvate dai Dipartimenti e sottoposte al Rettore, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. I documenti "Registro lezioni" e "Diario" devono essere verificati dal Direttore di Dipartimento entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. Qualora il docente non provveda alla compilazione del "Registro Lezioni" e del "Diario", nei termini di cui sopra, è cura del Direttore di afferenza provvedere a sollecitare la compilazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre successivo.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore del Dipartimento dà comunicazione della "mancata compilazione" del "Registro Lezioni" e del "Diario" al Rettore nella Relazione di cui al comma 6 di questo articolo.

5. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del "Registro Lezioni", deve accertare la conformità fra le attività attribuite dal Dipartimento in sede di programmazione, relativamente alle attività didattiche, con quelle effettivamente svolte dal docente e, per quanto attiene al "Diario", il Direttore verifica che le attività svolte siano coerenti con quanto previsto dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell'art. 6 della Legge 240/2010" e dalle relative delibere dipartimentali.

L'esito dell'accertamento può essere di "conformità" o di "non conformità" con le attività attribuite al docente e deve essere comunicato al Rettore, entro il 30 novembre nella medesima Relazione di cui al seguente comma 6.

6. Il Direttore di Dipartimento trasmette al Rettore e al Nucleo di Valutazione una Relazione sui risultati della valutazione della didattica e dell'attività di servizio agli studenti di ciascun docente di afferenza, entro il 31 ottobre di ogni anno.

7. Per quanto attiene i risultati della ricerca, per la valutazione trovano applicazione i requisiti di cui alla delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016.

Art. 3



Valutazione negativa ai sensi del comma 8, dell'art. 6, della legge n. 240/2010

1. La mancata compilazione del "Registro Lezioni" e del "Diario" di cui all'art. 2 e/o l'accertamento di "non conformità", di cui al medesimo art. 2 comma 5, rilevano, per quanto attiene alla valutazione della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, come valutazione negativa agli effetti dei commi 7 e 8 della legge n. 240/2010, mentre, per quanto attiene i risultati della ricerca, per la valutazione trovano applicazione i requisiti di cui alla delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016.*

2. I docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8, dell'art. 6, della legge 240/2010, sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

* 1) *Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.*

2) *Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e:*

a) per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a):

Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei:

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;



IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Titolo II

Modalità procedurali e requisiti per l'attribuzione degli scatti stipendiali, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240/2010

Art. 4

Maturazione classi - termine della procedura

1. La maturazione degli scatti stipendiali ai sensi della legge n. 240/2010 e del D.P.R. 232/2011, avviene su base triennale. Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge n. 205/2017, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, il regime della progressione triennale stipendiale per classi è trasformato in progressione biennale (con conseguente primo effetto economico a decorrere dall'anno 2020), permanendo inalterati la valutazione e gli importi definiti per ciascuna classe dal D.P.R. n. 232/2011.

L'attribuzione delle relative classi deriva dalla valutazione positiva delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento.

2. L'elenco dei docenti dell'Ateneo che hanno maturato il requisito di servizio necessario per essere sottoposti alla valutazione utile alla progressione delle classi è pubblicato, entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno in una sezione dedicata del sito web di Ateneo. Ai docenti è data comunicazione diretta tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica istituzionale.

3. Ai fini della attribuzione delle classi, la valutazione delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento è effettuata dall'apposita Commissione di cui all'art. 6, sulla base della richiesta di attribuzione da parte dei docenti aventi titolo, come indicato nell'art. 5.

4. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Il periodo utile ai fini della valutazione sarà, in tal caso, costituito da quello precedente la data della nuova richiesta. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.



Art. 5

Richiesta di attribuzione della classe - relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali

1. I docenti aventi titolo devono far pervenire attraverso la piattaforma informatizzata dedicata la richiesta di attribuzione dello scatto, utilizzando lo specifico form unificato messo a disposizione dall'Amministrazione che attesta le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio/biennio oggetto di valutazione (ritenuta equivalente alla relazione di cui all'art. 6 comma 14 della legge n. 240/2010). La richiesta di attribuzione dello scatto dovrà essere trasmessa, dai docenti interessati, a protocollo@unipr.it da un indirizzo di posta elettronica istituzionale o, a mezzo PEC, a protocollo@pec.unipr.it, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al richiamato comma 2 dell'art. 4.

2. Il requisito relativo alle attività didattiche è soddisfatto attraverso la certificazione, a firma del docente, controfirmata dal direttore di dipartimento di afferenza, dell'avvenuto deposito del Registro delle lezioni, della conformità fra le attività attribuite dal Dipartimento in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte dal docente e della coerenza con quanto previsto dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell'art. 6 della Legge 240/2010".

3. Per quanto attiene all'attività di ricerca e all'attività gestionale devono essere verificati i seguenti requisiti:

- Ricerca: inserimento e aggiornamento sulla banca dati IRIS della produzione scientifica che deve prevedere almeno 2 lavori scientifici (dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus) o almeno 1 in caso di monografie o edizioni critiche, nel caso di triennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento; produzione di almeno 1 lavoro scientifico (dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus) o almeno 1, in caso di monografie o edizioni critiche, nel caso di biennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento.

- Attività gestionale: partecipazione ad un numero di sedute di Consiglio di Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio pari almeno al 70% delle sedute annuali di ciascuno degli organi con esclusione dei consigli di corso di studio ai quali il docente partecipa a seguito di mutazioni e/o avvalenze di specifici insegnamenti. Gli assenti giustificati per motivi di servizio, malattia, maternità, cure e congedi parentali, saranno computati alla stregua dei presenti. Anche in assenza di questo requisito, il Direttore potrà comunque attestare la partecipazione attiva ad attività gestionali, su motivata e documentata richiesta dell'interessato.

Ai fini del presente regolamento è considerata attività gestionale utile a soddisfare il conseguimento del requisito, quella inerente gli incarichi di Rettore, Prorettori, Delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento, membri del Consiglio di Amministrazione e membri del Senato Accademico. Sono riconducibili alla previsione



di cui al presente comma i componenti del Nucleo di Valutazione e i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo.

4. In caso di congedi e assenze, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché non inferiore a 12 mesi per la progressione triennale e non inferiore a 8 mesi per la progressione biennale.

In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché non inferiore a 24 mesi per la progressione triennale e non inferiore a 16 mesi per la progressione biennale.

Le assenze dovute a motivi di salute e congedi non facoltativi di maternità, paternità, disabilità, tutelati dall'ordinamento, sono considerate come periodo di servizio.

Art. 6

Commissione di valutazione e procedura di valutazione

1. La Commissione che procede alla valutazione della richiesta di attribuzione della classe stipendiale è nominata dal Rettore.

La Commissione è composta da tre docenti di cui: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore universitario a tempo indeterminato scelti fra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale per la durata del mandato della Commissione. Qualora non fosse possibile rispettare la ripartizione per fasce, potrà essere individuata una diversa composizione, ferma la presenza di almeno un docente di prima fascia.

2. La Commissione, in sede di prima riunione, individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

3. L'accertamento da parte della Commissione della valutazione sull'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca avviene, sulla base dell'esame della domanda ricevuta, attraverso la piattaforma informatizzata dedicata; la verifica dei tabulati IRIS e dei registri didattici avviene attraverso accesso diretto alle banche dati di Ateneo.

Al termine del processo di valutazione la Commissione esprime motivata valutazione positiva o negativa; non saranno tenute in considerazione le istanze di coloro ai quali, nel periodo oggetto di valutazione, sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore alla censura.

4. I lavori della Commissione si concludono entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione della stessa sul sito web istituzionale di Ateneo. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, con decreto Rettorale, per ulteriori 30 giorni, su richiesta del Presidente.



5. Il verbale della Commissione recante gli atti della procedura espletata e i giudizi nominativi motivati di valutazione positiva o negativa è trasmesso al Rettore per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. L'inquadramento del docente nella nuova classe stipendiale è disposto con Decreto del Rettore in riferimento ai docenti che hanno riportato la valutazione positiva.
7. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno conseguito una valutazione negativa sulla attività didattica e di servizio agli studenti svolta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento e che non siano in possesso dei requisiti, relativi alla attività di ricerca, necessari ai fini della partecipazione alle commissioni locali, di cui al punto 2 della delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016.

Art. 7

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e sull'albo on-line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. Per quanto attiene l'accertamento da parte della Commissione dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3, (verifica dei tabulati IRIS, dei registri didattici attraverso accesso diretto alle banche dati di Ateneo), la stessa acquisisce le informazioni necessarie direttamente dai competenti uffici dell'Ateneo.